

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 117 Del 07-09-21

**OGGETTO: PROROGA DELL'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FINO
AL 31/12/2021**

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di settembre alle ore
19:00 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei
modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	P
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	P

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT.
ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig.
LEONI FRANCESCO in qualità di
SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su
riferito.

Il Sindaco, ad inizio seduta, invita il Segretario Comunale alla lettura della proposta di deliberazione del Responsabile del servizio amministrativo n. 125 del 2 settembre 2021, ad oggetto *“Proroga dell’affidamento del servizio di trasporto, scolastico fino al 31 dicembre 2021”*, con allegato parere contrario. Il Sindaco, visto il parere di regolarità tecnica contrario, chiede al Segretario Comunale il parere di competenza al Segretario comunale nell’esercizio delle funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico – amministrativa agli organi di governo, previste dall’ articolo 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. A confutazione del parere contrario del Responsabile del servizio sulla proposta in oggetto, il Segretario comunale afferma: *“La proroga tecnica di un contratto, intesa quale mera prosecuzione di un rapporto contrattuale in corso, è contemplata dall’articolo 106, comma 11, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La proroga tecnica è un istituto il quale, come precisato dalla giurisprudenza consolidata e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Cfr. deliberazioni n. 6/2013 e n. 1/2014, è pacificamente ammessa nei contratti pubblici in via eccezionale, temporanea e motivata, per consentire il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro, assicurando la continuazione di un servizio, quale il trasporto scolastico che costituisce obbligo di legge, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, di effettuare una nuova gara (Cfr. Consiglio di Stato Sezione V – 08.07.2008, n. 3391. L’istituto della proroga è teorizzabile per il principio della continuità della azione amministrativa posto dall’articolo 97 della Costituzione (nello stesso senso TAR Campania, Napoli Sezione V, 18 aprile 2020, n. 1392 e Consiglio di Stato Sezione V – 11 maggio 2009, n. 2882. Nel merito dei rilievi formulati, osservo:*

- *sorprende il fatto che il Responsabile del servizio abbia addotto quale motivo di censura della proposta di proroga l’avvenuta scadenza del contratto di appalto poiché, in tal caso, avrebbe dovuto attivarsi a tempo debito per sottoporre alla Giunta Comunale l’approvazione di un atto di indirizzo per il rinnovo del contratto, e non a meno di 15 giorni dall’inizio delle lezioni scolastiche, a maggior ragione per il fatto che il valore complessivo dell’appalto precedente è stato di € 394.320,00- oltre I.V.A;*

- *quanto al mancato riferimento agli atti di gara precedenti dell’istituto della proroga quale condizione necessaria per farvi ricorso, preciso che gli effetti del differimento contrattuale potrebbero essere utilmente raggiunti mediante un ulteriore meccanismo introdotto dal Consiglio di Stato con sentenza 6326 del 23 settembre 2019. In tale pronuncia, il Giudice amministrativo ha ritenuto che in assenza dei presupposti di operatività della proroga tecnica, sia ugualmente possibile affidare il contratto al medesimo operatore quando ricorrano le circostanze previste dall’articolo 106, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La norma consente la modifica contrattuale, quindi anche della durata, qualora “la necessità della modifica è determinata da circostanze impreviste per l’amministrazione aggiudicatrice”. Tra le circostanze impreviste vi sono sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti adottati dagli enti o autorità preposte alla tutela di interessi rilevanti. L’emergenza Covid- 19 rientra fra le necessità contemplate dalla norma; pertanto il ricorso alla proroga per il tramite della modifica contrattuale di cui all’articolo 106, comma 1, lettera c), n. 1, del Codice dei contratti, è pienamente legittimo, cominciando dall’Ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 659 del 1^ aprile 2020, che ha previsto la proroga in deroga.*

- *riguardo al ricorso alla SUAM della Regione Marche, attraverso la “Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per i comuni della Regione Marche, gara SIMOG n. 7640126”, faccio presente che il Comune di Roccafluvione non compare fra i Comuni che hanno aderito alla gara regionale, gara che, peraltro, si è regolarmente conclusa e non si comprende le ragioni per le quali il*

responsabile del servizio, nella proposta n. 120 del 30/08/2021, abbia chiesto alla Giunta Comunale di considerare la convenzione predisposta dal soggetto aggregatore SUAM della Regione Marche, ad aggiudicazione definitiva dei lotti.

- sempre nella medesima proposta 120/2021, dedotta nella motivazione del parere contrario, il funzionario propone di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 51 del D.L. 77/2021 (decreto semplificazioni 2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108), che prevede la possibilità di procedere all'affidamento di servizi fino all'importo di € 139.000,00, anche senza la consultazione di più operatori, nel rispetto del criterio di rotazione. Faccio presente che le funzioni di indirizzo politico amministrativo competono agli organi di governo mentre quelle di gestione ai Responsabili de servizi; la scelta del metodo di gara di gara compete ai secondi; i primi stabiliscono le direttive quali, nel caso di specie, la durata dell'affidamento, l'eventuale suddivisione in lotti dei tragitti di percorrenza.

Gli altri rilievi sollevati a motivazione del parere contrario, sono assorbiti dal ricorso all'istituto della c.d. proroga in deroga.

Al termine,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 26/01/2016 e la deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 28.06.2016, esecutive ai sensi di legge, con la quale la Giunta comunale ha disposto:

- di autorizzare l'indizione di apposita procedura di evidenza pubblica per la selezione del contraente del servizio in oggetto;
- di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario Amministrativo ad adottare gli atti conseguenti sulla base dei seguenti indirizzi:
 - durata: fissare la durata dell'appalto in anni 4 (quattro) a partire dal 01/01/2017 fino al 31/12/2020 e dunque per gli aa.ss. parte 2016/2017-2017/2018-2018/2019-2019/2020 e parte dell'a.s. 2020/2021;
 - importo: dare atto che il valore complessivo dell'appalto è pari ad € 394.320,00 (Euro 98.580,00 annui) oltre I.V.A. come per legge (al momento 10%), ed è stato determinato ipotizzando un compenso a Km di € 1,86 oltre Iva, per un numero presunto di Km occorrenti per l'espletamento del servizio quantificato in circa 53.000/annui, oltre a Km 9.000 circa per servizi aggiuntivi;
 - affidamento: ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, lett. sss) e dell'art. 60 del d.lgs. 50/016 (nel prosieguo anche Codice), procedere mediante apposita procedura di gara "aperta" da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 4, lett. b), dello stesso Codice determinato dall'offerta prezzo più bassa rispetto al costo chilometrico posto a base di gara pari ad € 1,86/km;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo – Personale – Incaricato n. 93 del 28/12/2020, ad oggetto "Appalto servizio scuolabus – applicazione dell'art 107 d.lgs. 50/2016 – Provvedimenti", con cui è stata differita la scadenza contrattuale al 31/05/2021 per il periodo corrispondente a quello della sospensione per l'emergenza epidemiologica da Covid -19;

VISTA la determinazione del Servizio Amministrativo n. 41 del 28/05/2021, con cui il servizio di trasporto scolastico è stato affidato alla ditta Azzurra 2000 per il mese di giugno 2021, per non arrecare grave pregiudizio per il regolare svolgimento del servizio un cambio di operatore nell'ultimo mese dell'anno scolastico;

VISTA la necessità di approvare un atto amministrativo di indirizzo, ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale:

- rinnovare per gli anni scolastici per la seconda parte dell'anno scolastico 2021.2022, **dal 1^ gennaio 2022**, e per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, il servizio di trasporto agli alunni che frequentano i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo del Tronto e Valfluvione, con sede a Roccafluvione;
- rinnovare, con separata determina a contrarre e per lo stesso periodo di durata, il servizio di trasporto agli alunni della Frazione di Forcella, che frequentano per ragioni di contiguità territoriale le scuole del Comune di Acquasanta Terme, per economizzare la spesa;
- prorogare, mediante modifica contrattuale, i contratti in essere con gli operatori economici uscenti fino al 31 dicembre 2021;

VISTA la propria competenza deliberativa per l'approvazione dell'atto, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere contrario espresso dal Responsabile del Servizio amministrativo alla proposta di proroga del servizio, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole di conformità della proposta di proroga, reso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'articolo 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 49, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contenente disposizioni in materia di pareri dei Responsabili dei servizi, per il quale *“Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”*, motivazione questa riportata nel documento istruttorio del Segretario Comunale e fatto proprio dalla Giunta Comunale;

RITENUTO di discostarsi dal parere contrario espresso dal servizio proponente, per le motivazioni riportate nelle dichiarazioni rese a verbale dal Segretario comunale, condivise e fatte proprie da questo organo;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1.DI APPROVARE le premesse alla narrativa che si dichiarano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e quale motivazione dell'atto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI APPROVARE un atto amministrativo di indirizzo con il quale rinnovare l'affidamento in concessione del servizio di trasporto dei residenti nel Comune di Roccafluvione che frequentano la scuola dell'obbligo per gli anni scolastici 2021/2022 (con inizio 1 gennaio 2022), 2022/2023 e 2023/2024, prevedendo lo svolgimento di due distinti affidamenti, comprendenti;

- quale lotto principale, il servizio di trasporto degli alunni che frequentano i plessi scolastici dell'ISC del Tronto e Valfluvione, con sede a Roccafluvione;
- quale lotto separato, il servizio di trasporto dei residenti nella Frazione di Forcella, che frequentano le scuole del Comune di Acquasanta Terme.

3. DI PROROGARE, mediante modifica contrattuale ex articolo 106, comma 1, lettera c), n. 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i contratti precedenti fino al 31 dicembre 2021, per consentire la normale ripresa del servizio nell'imminente inizio dell'anno scolastico 2021.2022.

4. DI DARE ATTO che la modifica contrattuale è operativa nelle more dello svolgimento delle operazioni di gara per la scelta del nuovo contraente.

5. DI DARE ATTO che la spesa riguardante al costo della proroga, ha copertura nel bilancio di previsione 2021.2023, a valere sull'anno di competenza 2021.

6. DI PARTECIPARE i contenuti dell'atto agli operatori economici uscenti, attribuendo alla corrispondenza valore contrattuale.

7. DI NOMINARE il Segretario comunale quale responsabile dei procedimenti di gara per il rinnovo degli affidamenti, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e in aderenza alle disposizioni contenute nella legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 7 agosto 1990.

8. DI DARE COMUNICAZIONE della presente deliberazione ai capigruppo consiliari i sensi e per gli effetti dell'articolo 125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 241.

9. DI APPROVARE, con voti unanimi favorevoli, l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

Si rilascia parere contrario alla proposta di proroga fino al 31/12/2021 del contratto relativo al servizio di trasporto scolastico all'affidatario uscente, per le seguenti motivazioni:

1) qualora l'Amministrazione voglia far rientrare le proroga nell'ambito dell'applicazione dell'art. 106, comma 11 del D.Lg.s. 50/2016, che dispone "La durata del contratto può essere modificata per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga" si precisa quanto segue:

- il contratto risulta essere scaduto e non in corso di esecuzione;
- negli atti di gara e nel contratto non c'è alcun riferimento all'istituto della proroga;
- l'importo relativo alla proroga dovrebbe essere previsto a monte negli atti di gara e computato, ai sensi dell'art. 35, nel valore complessivo del contratto come parte opzionale e, pertanto, considerato nel valore complessivo dei CIG acquisito per la procedura di gara. Dall'esame degli atti, il calcolo del valore complessivo del precedente appalto è stato effettuato considerando il costo Km per il numero di Km annui, senza prevedere un importo relativo all'ipotesi dell'art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016;

2) qualora l'Amministrazione voglia provvedere un c.d. "contratto ponte", rientrando tale fattispecie nelle ipotesi di un vero e proprio nuovo affidamento (per il quale è necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG), si precisa quanto segue:

- la situazione del caso non rientra tra le ipotesi di "eventi imprevedibili dell'amministrazione aggiudicatrice" prevista dall'art. 63 comma 2, lettera c, del DLgs 50/2016;
- non sarebbe rispettato il principio della rotazione degli affidamenti;
- l'art. 9, c. 3, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014 prevede che "... con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni, tra cui gli enti locali, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori, per lo svolgimento delle relative procedure" e "per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dalla medesima disposizione, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore". Il DPCM 11 luglio 2018 prevede per il Servizio di trasporto scolastico la soglia di rilevanza pari a € 40.000,00 e tale soglia, da intendersi come importo massimo annuo, è ampiamente superata dal Comune di Roccafluvione;
- la SUAM della Regione Marche, ha espletato la "Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per i comuni della Regione Marche, gara SIMOG n. 7640126";

- con proposta di Giunta n. 120 del 30/08/2021, che qui si intende integralmente richiamata anche se non materialmente allegata, la sottoscritta, in qualità di responsabile del Servizio Amministrativo, proponeva:
 1. di considerare la convenzione predisposta dal soggetto aggregatore SUAM della Regione Marche inidonea alle finalità dell'ente e di provvedere, ai sensi dell' art. 1, comma 510, l.208/2015;
 2. di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 51 del D.L. 77/2021 (decreto semplificazioni 2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) che prevede la possibilità di procedere all'affidamento di servizi fino all'importo di € 139.000,00 anche senza la consultazione di più operatori , nel rispetto del criterio di rotazione.

Roccafluvione, 02/09/2021

Dott.ssa Sabrina Paponi

Il Responsabile del Servizio
Paponi Sabrina

Parere Favorevole del 06-09-2021 circa la REGOLARITA' CONTABILE dell'atto, attestazione della copertura finanziaria e dell'avvenuta annotazione contabile.

Il Responsabile del Servizio
RONCATI SABRINA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il PRESIDENTE
LEONI FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della stessa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 D.lgs. n. 1267/2000.

Li 09-09-2021

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c. 1 D. Lgs. 267/2000.

DELIBERA DI GIUNTA n. 117 del 07-09-2021 - pag. 7 - COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il:

- (X) 07-09-21 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000;
- () 20-09-2021 per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000;

Il SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

ANNOTAZIONI

